

CRIMINE E FRODI ALIMENTARI: I PASSI AVANTI DELLA RIFORMA

GIANCARLO CASELLI E STEFANO MASINI

La Riforma appena approvata dal Parlamento in materia di illeciti agroalimentari rappresenta l'esito di un lungo e travagliato percorso che attraverso successive legislature e plurime composizioni di governo ha opposto l'aspettativa di colmare i vuoti della legalità penale – espressione di un codice risalente agli anni 30 del secolo trascorso – con l'intento di massimizzare l'ambito delle utilità derivanti da un'economia globalizzata, in cui gli alimenti circolano come merci senza assegnare alcun valore a qualità, origine, modi e tecniche di produzione e di presentazione.

Alla fine del braccio di ferro, la partita tra i sostenitori delle due tesi ha premiato la qualificazione del patrimonio agroalimentare come bene giuridico oggetto di protezione, in quanto corrispondente ad esigenze inderogabili di sopravvivenza delle economie territoriali e di valorizzazione dei saperi tradizionali.

I nuovi reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci costituiscono un rilevante fatto antisociale, perché la devianza delle condotte incide non solo sull'ancoraggio culturale e identitario, quanto indebolisce la competitività concorrenziale, compromettendo il patto fiduciario con i consumatori.

È un intero sistema – quello del Made in Italy – che trova finalmente tutela a che a fronte di una ampia rivisitazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione complementare e destinate a sanzionare mere trascuratezze, in prevalenza, colpose.

Centrale è, in ogni caso, il profilo della criminalità di impresa, finora al riparo dai limiti strutturali di un intervento tardivo e non proporzionato alla dimensione organizzata delle frodi, che assumono natura stabile e sistematica. Il riferimento alla rispondenza tra il concepimento di un programma criminale e la possibilità di commissione dei fatti secondo un calcolo di convenienza, che propone la individuazione dell'agropirateria, sembra destinato, infatti, a fronteggiare in modo più efficace condotte di cui la pratica investigativa mostra la difficoltà di provare la struttura del gruppo, la ripartizione dei compiti, il perseguimento delle finalità nel tempo.

Si è, però, ben lontani dall'aver soddisfatto una domanda penale di piazza, in quanto le incriminazioni introdotte rispondono a scelte professionali di organizzazione: non può es-

sero, ad esempio, una semplice svista la messa in commercio di alimenti con segni, immagini e simboli che comunicano l'origine, inducendo in errore il consumatore, rispetto all'obbligo che grava, su ciascun operatore alimentare, di allestire sistemi e moduli di tracciabilità definiti in base allo specifico processo produttivo, per prevenire comportamenti aziendali illeciti.

Ed è questa la ragione per cui il rimprovero conseguente alla consumazione di illeciti assume connotati di particolare forza mediante l'applicazione di aggravanti, pene accessorie, interdizioni e confische.

Del resto, l'aggiornamento delle direttrici di tutela è accompagnato dal rafforzamento delle tecniche di indagine, a partire dall'ammissibilità di intercettazioni telefoniche, fino alla revisione delle fasi di prelievo e di formazione delle matrici campionarie, sia pure senza poter ricorrere a metodiche sperimentali.

In effetti, la consapevolezza razionale di commettere le frodi con ingegnosa determinazione, in contesti imprenditoriali, in cui gli operatori cedono alla facilità di guadagno, sfruttando minori costi derivanti dall'impiego di prodotti e ingredienti di minore qualità o di diversa origine – si pensi, ad esempio ai blend di olio extravergine di oliva italiani ottenuti con partite di olio vergine tunisino – segna il limite della sfrontatezza criminale da arginare.

“Onde convenne legge per fren porre” è un verso del purgatorio dantesco, che calza perfettamente al fine di descrivere le ragioni di una riforma ineludibile, in una stagione in cui l'agroalimentare è tornato a rappresentare un fattore strategico per la sicurezza del Paese e radicale e ultimativa devono risultare la denuncia e il contrasto di minacce e lesioni alla specificità dell'intero tessuto produttivo nazionale. Così, prima ancora della fase di applicazione, sarà importante il passo di una sincera e imparziale lettura: missione a cui, da tempo, è dedito l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare di **Coldiretti** di cui fanno parte ambedue i sottoscritti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

